

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CAMPO DA BOCCE COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.42 del 10/09/1993

Art.1

Allo scopo di diffondere la pratica sportiva, l'Amministrazione comunale ha realizzato la costruzione di un impianto sportivo per il gioco delle bocce. La gestione dello stesso è tenuta direttamente dall'Amministrazione comunale tramite il Sindaco o su delegato, o su apposita convenzione da Società, o comitati locali.

Art. 2

L'impianto è di proprietà del Comune e la vigilanza sulla sua perfetta tenuta è esercitata dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Vigile Urbano.

Art. 3

L'uso dell'impianto sportivo è concesso a tutti i cittadini di Cismon del Grappa.

Art. 4

L'orario di apertura e chiusura dell'impianto per il gioco delle bocce è determinato dal Sindaco. La tabella oraria è affissa all'ingresso dell'impianto. In caso di necessità l'Amministrazione comunale ha facoltà di non consentire l'uso dell'impianto.

Art. 5

I frequentanti sono tenuti ad astenersi dal fare schiamazzi ed atti sconvenienti che rechino disturbo alle persone ed offesa alla decenza.

Art. 6

Gli utenti devono avere la massima cura delle attrezzature e degli impianti. Eventuali danni saranno risarciti dall'Amministrazione comunale, salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 7

È assolutamente vietata l'introduzione nell'impianto di animali di qualsiasi specie.

Art.8

I frequentanti l'impianto per il gioco delle bocce sono obbligati ad osservare le prescrizioni del presente regolamento. In caso di reiterare mancanze od inosservanze, il Sindaco o un suo delegato può disporre il divieto temporaneo o permanente di ingresso nel Centro dei responsabili.

Art. 9

La riscossione dei diritti per l'uso del campo da bocce sarà effettuata da incaricati del Comune, secondo le tariffe stabilite nella tabella allegata al presente regolamento e secondo quanto contemplato nelle eventuali convenzioni.

Art.10

In casi di necessità il Sindaco o un suo delegato ha facoltà di sospendere tutte le prenotazioni in caso di tornei, manifestazioni particolari, dandone tempestivo preavviso ai promotori.

Art. 11

I concessionari sono responsabili verso il Comune di ogni danno al patrimonio derivante da azione od omissione dolosa .

Art. 12

I concessionari hanno l'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di pubblici esercizi.

Art. 13

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose o per eventuali ammanchi di cose o valori.